

# AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

ORDINANZA N. 27 IN DATA 29.12.2011

**Oggetto: Determinazione del termine massimo entro cui devono essere compiute le operazioni di carico e di scarico delle merci sulle banchine pubbliche – non in concessione – nel porto di Brindisi.**

Il sottoscritto Prof. Iraklis Haralambidis, Presidente dell’Autorità portuale di Brindisi, nominato con decreto del Ministero dei Trasporti e della Infrastrutture in data 7 giugno 2011,

**CONSIDERATO** che, recentemente, si è verificata, la mancanza di disponibilità di ormeggi, per la contemporanea presenza di numerose navi commerciali nel porto di Brindisi, che ha comportato un notevole disagio all’utenza portuale causando attese in rada a navi pronte ad operare e un pregiudizio alla funzionalità dell’intero sistema portuale;

**RITENUTO** necessario determinare il termine massimo entro cui devono essere compiute le operazioni di carico e scarico delle merci al fine di garantire un uso economicamente efficiente degli impianti portuali;

**VISTO** l’art. 81 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione che attribuisce la facoltà all’Autorità portuale, laddove non istituita l’Autorità marittima, di determinare il termine massimo entro cui devono essere compiute le operazioni di carico e di scarico delle merci;

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s. m. i., con particolare riferimento all’art. 6, comma 1, lettera a), che attribuisce all’Autorità portuale “compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all’articolo 16, comma 1”;

**VISTI** gli atti d’ufficio,

**VISTO** il parere favorevole della Commissione Consultiva Locale reso in data 3.11.2011;

**SENTITO** il parere del Comitato Portuale nella riunione del 22.12.2011

## ORDINA

### Art. 1

#### **Determinazione dei tempi di movimentazione delle merci**

Al fine di garantire l’uso economicamente efficiente delle infrastrutture portuali, le navi commerciali che effettuano operazioni portuali di carico e scarico merci presso le banchine pubbliche devono garantire il rispetto del termine massimo per il completamento delle operazioni.

Il suddetto termine si ottiene dividendo il carico complessivo che la nave deve imbarcare e/o sbarcare con il rateo minimo giornaliero di cui al seguente prospetto:



# AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

RINFUSE SOLIDE		ALTRE MERCI	
Carbone sbarco	t 1.500	Merci in pallets	t 450
Zucchero sbarco	t 1.500	Containers	90 Teu
Ceneri e Gessi imbarco	t 1.500	Pezzi eccezionali	t 750
Zucchero imbarco	t 900	Veicoli in polizza	150 pz
RINFUSE LIQUIDE			
Olio vegetale	t 2.500		

Nel computo del termine non si tiene conto dei giorni nei quali non è permessa la circolazione veicolare.

## Art. 2


In caso di mancato rispetto da parte delle navi del termine massimo determinato come sopra, ed in presenza di altre richieste di ormeggio di navi pronte ad operare, presentate da agenzie marittime raccomandatarie per le stesse banchine occupate dalle navi che non abbiano rispettato tale termine, queste ultime sono tenute a lasciare l'ormeggio e attendere l'assegnazione di un nuovo accosto.

## Art. 3

### Entrata in vigore, violazioni e sanzioni

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore il 01.01.2012.

Brindisi, 29.12.2011

  
IL PRESIDENTE  
Prof. Iraklis HARALAMBIDIS

